

COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì-Cesena

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Ambiente



33253

ORDINANZA SINDACALE**OGGETTO:**

**LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE AL FINE DI RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM10
ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITÀ DELL'ARIA 2009-2010**

IL SINDACO**PREMESSO CHE:**

- dal 2001 al 2008 sono stati superati negli agglomerati e nelle zone di tutte le Province della Regione i valori limite di polveri fini PM₁₀, per la protezione della salute fissati dall'Unione Europea e dal D.M. n.60/02 (sono stati infatti rilevati valori della media giornaliera superiori a 50 microgrammi/mc per un numero di giornate superiore a 35);
- a fronte di tali superamenti l'U.E. ha avviato la procedura di infrazione n. 2004/2116 verso lo Stato Italiano con particolare riferimento agli agglomerati dove si sono registrati superamenti dei valori limite, aumentati del margine di tolleranza, per il mancato inoltro dei Piani e dei programmi di risanamento della qualità dell'aria ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 351/99;
- in riferimento a tale procedura di infrazione è stato dato riscontro al Ministero dell'Ambiente, da parte della Regione Emilia-Romagna, di aver predisposto a partire dal 2002 un Programma di interventi da adottare nel breve e medio periodo in tutti gli agglomerati della Regione, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 351/99. Il Programma di interventi ha trovato concreta attuazione nella stipula degli Accordi di Programma sottoscritti da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- in data 15 ottobre 2009, la Regione, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti hanno sottoscritto l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria 2009 – 2010 finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza da PM₁₀ ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla U.E. di cui al DM 02/04/2002 n. 60";
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche ed è inoltre caratterizzata da un'alta densità abitativa e da un'ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna;
- il traffico veicolare (in particolare quello generato dai veicoli più vecchi ed inquinanti) è una delle principali fonti di emissione di polveri fini PM₁₀ e anche di ossidi di azoto NO_x (principali precursori della frazione secondaria del PM₁₀);

- l'Accordo regionale individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la limitazione alla circolazione dei mezzi pre-Euro e la riduzione delle concentrazioni di PM₁₀ del territorio regionale;
- tale Accordo, all'art. 7 comma 1 e 2, impegna le Amministrazioni sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure di limitazione alla circolazione nei centri abitati nel periodo dal 01/11/2009 al 31/03/2010 volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il 24 settembre 2007, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84071/175, il Piano di Gestione della Qualità dell'Aria ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999 e l'art. 3 del D.Lgs. n. 183/2004;
- tale strumento prevede il Piano di Risanamento per la Zona A del territorio provinciale, cioè per la zona in cui vengono superati i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa, costituita dai Comuni di Forlì, Meldola, Bertinoro, Forlimpopoli, Cesena, Gambettola, Cesenatico, Longiano, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone;
- tale strumento prevede inoltre il Piano di Azione per l'Agglomerato R11, cioè per la porzione della Zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento dei valori limite, costituita dai Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Gambettola e parte del territorio del Comune di Longiano e del Comune di Bertinoro;

VALUTATO CHE:

- i risultati dei provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione adottati nei precedenti Accordi di Programma sulla Qualità dell'Aria, pur se risultati non sufficienti a conseguire l'obiettivo, hanno positivamente contribuito, assieme alle altre iniziative attivate dai soggetti sottoscrittori, al progressivo allineamento ai valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali, in particolare al rispetto del limite annuale, a fronte di un contenuto disagio per la società regionale;
- al fine di ridurre nella stagione autunno-inverno il numero delle giornate in cui viene superato il valore limite per il PM₁₀, è necessario migliorare l'efficacia delle azioni di limitazione della circolazione privata dei veicoli a motore stabilite dall'Accordo di Programma regionale, estendendo il territorio interessato da queste limitazioni non solo ai Comuni capoluogo di Forlì e di Cesena ma a tutti i Comuni di area vasta;
- ai sensi dell'art.88 delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Gestione della Qualità dell'Aria della Provincia di Forlì-Cesena è fatto obbligo per tutti i Comuni dell'Agglomerato R11 l'adozione delle azioni di limitazione alla circolazione in condizioni di inquinamento atmosferico critiche, sulla base degli accordi proposti in sede regionale;
- è auspicabile identificare l'area vasta, indicata nell'Accordo di Programma (art.3), non solo con l'"Agglomerato R11" ma con l'intera "Zona A", individuata come la porzione di territorio provinciale in cui vengono superati i valori limite di qualità dell'aria previsti al D.M. 60/02;

CONSIDERATO CHE:

- per l'attuazione e la gestione dell' Accordo viene individuato lo strumento della Conferenza dei Sindaci costituita dal Comune Capoluogo, dai Comuni dell'area stessa e dalla Provincia che ne assicura l'impulso ed il coordinamento;

- la Conferenza dei Sindaci è anche lo strumento principale per l'attuazione del Piano di Gestione della Qualità dell'Aria, come stabilito all'art. 9 delle Norme Tecniche Attuative del P.G.Q.A.;
- la Conferenza dei Sindaci della Zona A si è riunita il giorno 14/10/2009 per decidere le modalità di attuazione su area vasta dell'Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria ed il giorno xx/xx/xxxx per sottoscrivere il Protocollo di Intesa relativo;
- il Comune di Cesenatico ha sottoscritto il giorno 29/10/2009 il Protocollo di Intesa per l'attuazione su area vasta dell'Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria 2009 – 2010 finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza da PM₁₀ ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DM 02/04/2002 n. 60";

RICHIAMATI:

- la Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21.04.1999 n° 163, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge del 04.11.1997 n° 413, che reca "Norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" e in particolare l'art. 1, comma 2, così come modificato dal D.M. 60/2002, che stabilisce che "i sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni del decreto legislativo n. 285/92 ed i poteri previsti dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267";

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

1) dal 01/12/2009 al 31/03/2010 compresi, nelle giornate di **LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ** nelle fasce orarie dalle 08.30 alle ore 18,30 **IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA**, nell'area individuata nell'**Allegato 1**, (delimitata dalle seguenti strade, in cui il traffico è libero: *Via Mazzini, Viale Magrini, Via Matteucci e Via Squero*, a Ponente; *Via GioVita Saffi, Largo Cappuccini, Via Baldini, Piazza del Monte, Piazza delle Conserve, Piazzetta delle Erbe, Via Fiorentini, Piazzetta Vicolo della Torre, Via Leonardo da Vinci, Piazza Ciceruacchio e Via del Porto*, a Levante), per :

- i veicoli a benzina non dotati di marmitta catalitica "pre-Euro", cioè non rispondenti alla direttiva 91/441/CE e successive o immatricolati prima del 31/12/1992, anche se provvisti di "Bollino blu";
- gli autoveicoli diesel "pre-Euro" ed "Euro 1", cioè non rispondenti alla direttiva 94/12/CE e successive o immatricolati fino al 31/12/1996, ed i veicoli commerciali diesel fino a 3,5 tonn. "pre-Euro" ed "Euro 1", cioè non rispondenti alla direttiva 96/69/CE e successive, anche se provvisti di "Bollino blu";
- i motocicli e ciclomotori a due tempi non catalizzati "pre-Euro", cioè non rispondenti alla direttiva 97/24/CE e successive;

2) dal 07/01/2010 al 31/03/2010 compresi, le limitazioni di cui al punto 1) sono estese anche ai veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) "Euro 2", cioè non rispondenti alla Direttiva 98/69/CE o immatricolati fino al 31/12/2000, qualora sprovvisti di filtro antiparticolato, anche se provvisti di "Bollino blu";

3) sono **esclusi** dalla limitazione i seguenti veicoli:

- a) veicoli autorizzati per l'accesso alla ZTL
- b) veicoli con almeno 3 persone a bordo (*car-pooling*) se omologate a 4 o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- c) autovetture condivise (*car - sharing*);
- d) veicoli elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
- e) veicoli funzionanti a metano o GPL;
- f) veicoli diesel che risultino dalla carta di circolazione dotati di filtro antiparticolato (FAP) omologato ai sensi del D.M. n.39/08 e n. 42/08;
- g) veicoli nell'ambito di piani di *mobility management* aziendale;
- h) veicoli per trasporti specifici e veicoli per uso speciale così come definiti dall'articolo 54 del "Nuovo Codice della Strada" (Allegato 2);

4) le tipologie di veicoli oggetto di **deroga** alle limitazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono elencate nell' Allegato 3;

DISPONE

che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i documenti (contrassegno, certificazione, attestazione) che escludono dalla limitazione di cui sopra;

AVVERTE

- a) che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procede con l'applicazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 285 del 1993. E' ammesso il pagamento della somma in misura ridotta entro 60 giorni e pari a € 74,00;
- b) che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26 legge 15/68, sono punite ai sensi del Codice Penale;

AVVISA

- a) che a norma dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 c3 del C.d.S, nel termine di 60gg dalla emanazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del regolamento di esecuzione ed Attuazione del Codice stesso, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale per motivi di legittimità al T.A.R. di Bologna ai sensi della Legge 1034 e ss.mm., nel termine di 60 gg, ovvero 120gg se al Capo dello Stato, dalla data di emanazione;
- b) che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE

- a) che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione;
- b) che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantire la tempestiva divulgazione;
- c) e che sia notificato a:
 - Comando Polizia Municipale – Cesenatico;
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico – Cesenatico;
 - Stazione Carabinieri – Cesenatico;
 - A.T.R. Cesena;
 - Provincia Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio.
- d) e che sia trasmesso, anche via fax, a:
 - Regione Emilia-Romagna, Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico.

Cesenatico **16** Novembre 2009



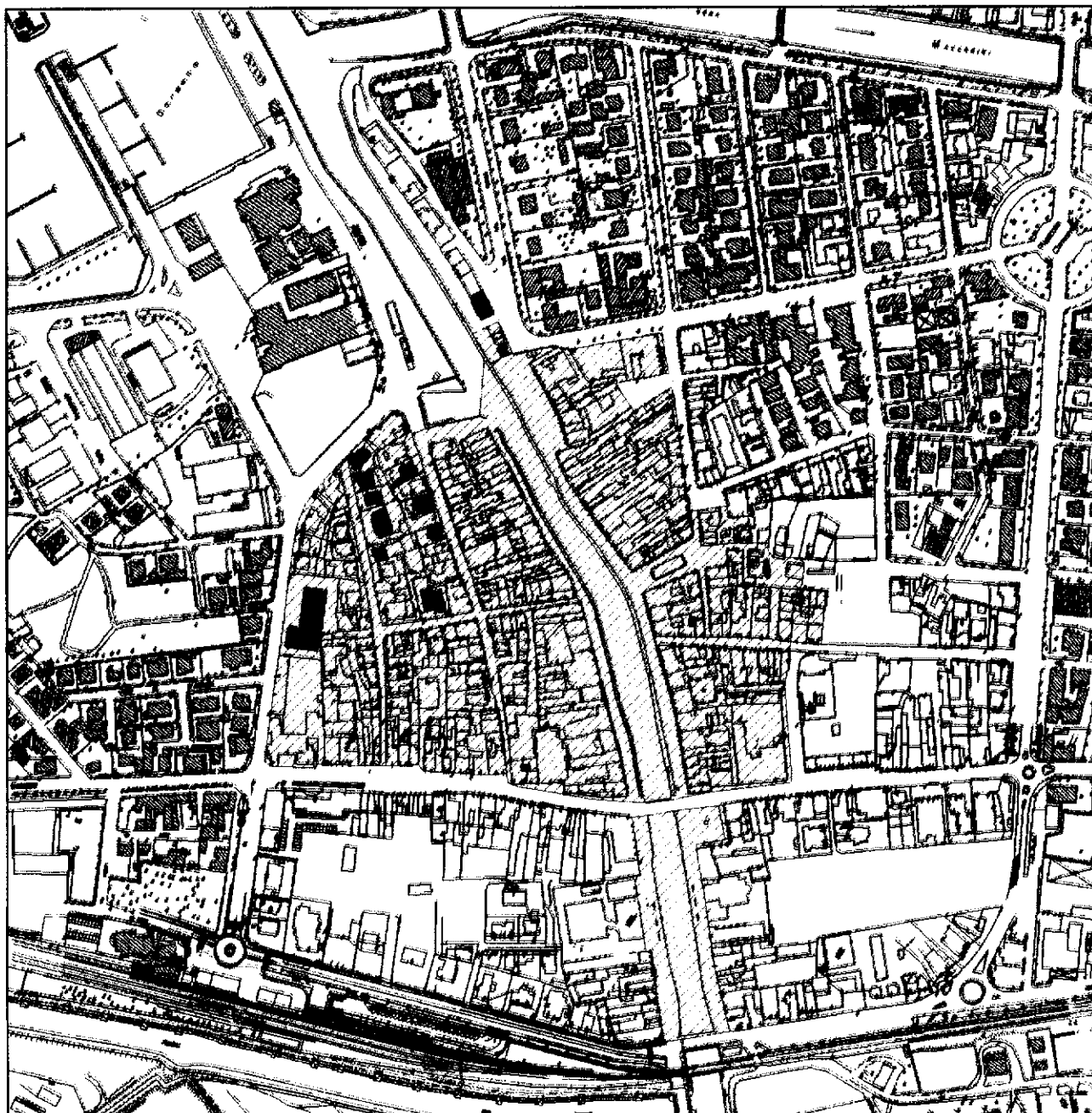
IL SINDACO

Nivardo Panzavolta

Nivardo Panzavolta

ALLEGATO 1

PLANIMETRIA DELL'AREA SOGGETTA ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE



ALLEGATO 2

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f. telai con selle per il trasporto di coils;
- g. betoniere;
- h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l. furgoni blindati per il trasporto valori;
- m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a. trattrici stradali;
- b. autospazzatrici;
- c. autospazzaneve;
- d. autopompe;
- e. autoinffiatrici;
- f. autoveicoli attrezzi;
- g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h. autoveicoli gru;
- i. autoveicoli per il soccorso stradale;
- j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k. autosgranatrici;
- l. autotrebbratrici;
- m. autoambulanze;
- n. auto funebri;
- o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p. autoveicoli per disinfezioni;

- q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u. autocappella;
- v. auto attrezzate per irrorare i campi;
- w. autosaldatrici;
- x. auto con installazioni telegrafiche;
- y. autoscavatrici;
- z. autoperforatrici;
- aa. autosega;
- bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc. autopompe per calcestruzzo;
- dd. autoveicoli per uso abitazione;
- ee. autoveicoli per uso ufficio;
- ff. autoveicoli per uso officina;
- gg. autoveicoli per uso negozio;
- hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- g) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

ALLEGATO 3

VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

1. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
2. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
3. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
4. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
5. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
6. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
7. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
8. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
9. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
10. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
11. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.